



*COMUNE DI MONTEBELLO VIC.NO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO*



*VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VIA
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE*

TITOLO ELABORATO: <i>REALZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' A VIN.CA.</i>		TAVOLA N°:
COMMITTENTI: <i>AUTODEMOLIZIONI ZOLIN LUCIANO Via Cà Sordis- 36054 MONTEBELLO VIC. (VI) Telefono e Fax 0444/649394 Part. IVA 00458070240</i>		SCALA:
		DATA: <i>Maggio 2016</i>
PROGETTISTA: <i>Arch. Andrea TREU Dott. Michele VINCENZI</i> CREAZZO - Piazza del Comune, 14 Tel. 0444/341239	TIMBRI:  	

RELAZIONE ALLEGATA

alla

**DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

INDICE

1. PREMESSA	2
2. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	3
2.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione	5
2.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vicenza.....	5
2.1.2. Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino	12
3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE.....	16
4. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000.....	18
5. CONCLUSIONI	22

1. PREMESSA

La ditta Zolin Luciano di Montebello Vicentino (VI) è autorizzata all'esercizio dell'attività di demolizione autoveicoli situata nella zona industriale D1 di via Cà Sordis con Decreto n. 44 del 13 maggio 2013.

In occasione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.13 della LR 4/2016, risulta necessario effettuare la preventiva verifica di assoggettabilità a VIA.


Allo Studio Preliminare Ambientale va allegato lo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

Il presente documento rappresenta la relazione di accompagnamento alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

2. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

La Ditta Autodemolizioni ZOLIN LUCIANO è ubicata nella zona produttiva di via Cà Sordis a Montebello Vicentino (VI).

Figura 1: Ubicazione dell'impianto.



Si tratta di una zona pianeggiante, con quota assoluta del piano campagna pari a circa 53 m s.l.m.

Figura 2: Ubicazione dell'impianto su IGM.





Figura 3: Ubicazione dell'impianto su CTR.



2.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione

2.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vicenza

In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, la Provincia di Vicenza ha rielaborato il proprio strumento urbanistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che è stato approvato con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02 maggio 2012.

Dall'esame delle Tavole del Piano (delle quali si riporta un estratto nelle pagine seguenti), emergono le seguenti considerazioni:

Tavola 1.1.B - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: si rileva come l'area non ricada in alcun tipo di vincolo. In particolare, a nord sono presenti due agglomerazioni indicate come centri storici e ad ovest, a circa 350 m, è presente il fiume Guà sottoposto a vincolo paesaggistico (ex Galasso). L'area non è inoltre compresa in aree agro-centuriate.

Tavola 2.1.B - Carta della Fragilità, definita in base alla pericolosità idraulica e geologica ed al rischio idraulico: l'area non rientra tra quelle considerate pericolose o a rischio. Si rileva soltanto nelle vicinanze, ma non in proprietà, il passaggio di metanodotti.

Tavola 3.1.B - Carta del Sistema Ambientale: illustra gli ambiti di tutela per la realizzazione di parchi e riserve naturali e le aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione, oltre ai corridoi ecologici principali e secondari, ai siti di importanza comunitaria ed alle aree di rinaturalizzazione.

Dall'analisi della tavola 3.1.B si rileva che l'area non ha particolari caratteristiche ambientali da dover essere tutelata o valorizzata. Va tuttavia segnalata la presenza nelle vicinanze del corridoio ecologico secondario che segue il corso del fiume Guà; è inoltre segnalata la presenza di "Barriere infrastrutturali" (Art. 38), in relazione all'Autostrada A4 ed alla linea ferroviaria Milano-Venezia.

L'impianto è situato in zona classificata "Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa", governate dall'Art. 25, che recita:

ART. 25 - AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA

1 *DIRETTIVA*. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:

- a. orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
- b. valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
- c. limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;
- d. garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.
- e. favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.

L'area, infine, non è inclusa in zone di protezione speciale: il Sito di Importanza Comunitario più vicino è identificato con il codice IT32220037, è denominato "Colli Berici" e dista oltre 3 km.

Tavola 4.1.B - Sistema Insediativo-Infrastrutturale: l'area rientra all'interno delle Aree produttive non ampliabili, con riferimento agli articoli 66 e 71 delle Norme, e alle cosiddette "Strade mercato" (Art. 78).

Si trova a ridosso dell'arteria autostradale, asse di collegamento viario di primo livello.

Tavola 5.1.B - Sistema del Paesaggio: evidenza come l'area rientri nell'ampia area ***di agricoltura mista a naturalità diffusa***, con riferimento al già citato art. 25 delle Norme.

Nelle immediate vicinanze dell'area non sono stati rilevati elementi di valore paesaggistico quali ville, ambiti di pregio paesaggistico, etc., tali da richiedere vincoli particolari di tutela all'area in oggetto. Non sono inoltre presenti aree tutelate per la produzione di prodotti DOP e IGP.

Figura 4: Estratto della Tavola 1.1.B - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.




Figura 5: Estratto della Tavola 2.1.B - Carta della Fragilità.




Figura 6: Estratto della Tavola 3.1.B - Carta del Sistema Ambientale.




Figura 7: Estratto della Tavola 4.1.B - Carta del Sistema Insediativo.





Figura 8: Estratto della Tavola 5.1.B - Carta del Sistema del Paesaggio.

Legenda



- Confine del PTCP
- Confini Comunali
- Corsi acqua
- Ambiti boscati
- Canali Storici
- Aree verdi periurbane (Art.37)
- AREE AGRICOLE PTRC**
 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25)
 - Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26)
 - Aree di agricoltura Periurbana (Art.23)
 - Aree agropolitano (Art.24)
- STRADE DEI VINI**
 - Strada dei Colli Berici
 - Strada del Recioto
 - Strada del Torcolato
- RETI FRUITIVE MOBILITA' LENTA**
 - Piste ciclabili di 1° livello (Art.63 - 64)
 - Piste ciclabili di 2° livello (Art.63 - 64)
 - Assi ciclabili relazionali (Art.63)
- CATALOGO ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE**
 - Ville di interesse Provinciale (Art.45)
 - Ville di particolare interesse Provinciale (Art.46 - 47)
- CONTESTI FIGURATIVI**
 - Contesti Figurativi ville Palladiane (Art.47)
 - Contesti Figurativi ville Venete (Art.46)
- CIRCUITO DELLA PIETRA (Piano d'Area)**
 - Altopiano dei Sette Comuni
 - Monti Berici (Art.94)
 - Stazione ferroviaria storica (Art.54)
 - Casello ferroviario storico (Art.54)
 - Linee ferroviarie storiche (Art.54)
 - Strada Romana PTRC (Art.56)
 - Siti con schema direttore (Piano d'area Monti Berici)
 - Aree con progetto norma (Piano d'area Monti Berici)
 - Aree agrocenturiato (Art.41)
- ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO**
 - Terrazzamenti (Art.55)
 - Ulivi/Ciliegi (Art.55)
 - Prati stabili (Art.55)

2.1.2. Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino

Il piano degli interventi del comune di Montebello Vic., approvato con D.C.C. n. 45 del 31/10//2012 ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, classifica l'area di proprietà della ditta Zolin all'interno delle seguenti zone:

- Parte in zona D1, produttiva di completamento;
- Parte in zona D3, produttiva di espansione
- Parte in fascia di rispetto stradale.

Di seguito sono riportati gli articoli 25 e 27 delle Norme tecniche operative ed un estratto della tavola del piano degli interventi (figure 9 e 10).

Art. 25 - ZONA "D1" - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO.

1. Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi, artigianali e commerciali.

2. In tali zone è ammesso l'insediamento di: - attività produttive nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 4; - depositi, magazzini, attività commerciali all'ingrosso; - medie strutture così come definite dalla vigente Legislazione in tema di commercio (L.R. 15/2004) nel rispetto dei criteri emanati dal comune ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2004, e previo adeguamento della dotazione dei parcheggi come indicato dalla legge stessa. Per gli esercizi commerciali superiori a 800 mq dovrà essere verificato l'impatto sulla viabilità e secondo il disposto dell'art. 19 della L.R. 15/2004 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05. - attività direzionali in genere; - pubblici esercizi e attrezzature di servizio (palestre, fitness e simili).

3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 mc per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività; tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.

4. Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione senza variazione dell'attività, l'ampliamento, la modifica dell'attività e il nuovo insediamento delle attività produttive dovrà avvenire nel rispetto del regolamento ambientale per l'insediamento e l'esercizio delle attività produttive, approvato dal Consiglio Comunale, e secondo le seguenti modalità:

Tipologia attività (art. 3 del Reg)	Tipologia intervento	Valutazione		Procedura ordinaria	
		dipreliminare Bilancio Positivo (VPBAP)	Ambientaledel titolo edilizio (art. 7 DPR 160/10)	Procedura SUAP per il rilascio variante al PI (previa art. 8 convenzione)	Procedura SUAP in art. 8 DPR 160/10)
Attività non significativa	Ampliamento	x		x	
	Modifica attività	x		x	
	Nuova attività	x		x	

	Ampliamento	x	x
Attività significativa	Modifica attività	x	x
	Nuova attività	x	x

Per ampliamenti eccedenti il 10% dei parametri edificatori del PI: vedi art. 48 delle NTA del PATI

All'interno delle zone produttive individuate dal P.I. è vietato il nuovo insediamento e l'ampliamento di:

- Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;

- Inceneritori;

- Industrie chimiche: produzione per via petrolchimica non considerate nelle altre voci.

5. È vietato lo stoccaggio delle pelli grezze o in fase di lavorazione, anche se imballate, fresche, congelate o secche all'esterno degli opifici esistenti e già operanti, unitamente ai prodotti chimici necessari per la lavorazione delle pelli, se non per le operazioni di carico e scarico.

6. Le strutture produttive dovranno di norma essere realizzate con un solo piano fuori terra, mentre per le parti destinate ad abitazioni ed uffici sono ammesse strutture pluripiano, con un massimo di n. 3 piani. Fatte salve diverse indicazioni riferire a specifici contesti, l'altezza di tutte le strutture, nel loro complesso, non potrà superare in ogni caso i ml. 12,00 fatta eccezione per motivate esigenze relative alla realizzazione di impianti tecnologici direttamente correlati alla lavorazione effettuata.

7. Fatte salve diverse indicazioni riferire a specifici contesti, sono ammesse strutture multipiano, contenute comunque entro un'altezza massima di ml 12,00 a condizione che la somma delle superfici lorde dei vari piani fuori terra, con esclusione dell'abitazione, sia inferiore o uguale a 1,5 (uno virgola cinque) volte la superficie del lotto.

8. Devono comunque essere individuate apposite aree a parcheggio privato all'interno della proprietà nella misura minima del 10% della superficie del lotto.

9. Per le attività produttive oggetto della specifica Variante settoriale redatta si sensi ed agli effetti della L.R. 11/87, vengono riconfermati gli interventi previsti da tale variante, senza variare la destinazione di zona.

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA AMBIENTALE

Gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) va sempre favorito il risanamento dei piazzali mediante il trattamento di prima pioggia delle acque meteoriche e di dilavamento; tale trattamento è obbligatoriamente previsto in caso di interventi oltre la manutenzione straordinaria.

b) L'insediamento di nuove attività significative (art. 3 del Regolamento Ambientale) comportanti scarichi di acque di lavorazione, è ammessa previa la realizzazione/completamento della fognatura industriale e dei relativi allacciamenti nonché del collegamento a sistemi di depurazione dei reflui industriali.

c) L'insediamento di nuove attività comportanti la presenza permanente di persone, è ammessa solo se sia collegata alla rete acquedottistica potabile.

ZONA "DI" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO

Modalità attuative		IED*
Rapporto di copertura fond. massimo	%	50% (+ 10% con applicazione art. 4)
Altezza massima dei fabbricati	m	12,00**

Distanza minima dal ciglio stradale	m	10,00
-------------------------------------	---	-------

**per gli ambiti interessati da accordi pubblico/privati indicati nelle tavole di PI, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 33 e seguenti*

Indicazioni particolari:

*** per la zona DI n. 11 compresa tra la SR 11 e l'autostrada, l'altezza massima è limitata a 7,5m affinché gli edifici industriali non siano visibili dal centro abitato.*

Art. 27 - ZONA "D3" - PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

1. Tali zone sono destinate prevalentemente all'insediamento di nuove attività produttive ed al trasferimento di attività altrove ubicate: le funzioni ammesse sono quelle previste per la zona DI, con le stesse modalità insediative. Per gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 800 mq dovrà essere verificato l'impatto sulla viabilità e secondo il disposto dell'art. 19 della L.R. 15/2004 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05.

2. Negli ambiti già disciplinati da uno strumento urbanistico attuativo vigente, gli interventi dovranno rispettare le norme previste e contenute nelle convenzioni stipulate.

3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 mc per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività; tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.

4. Per le attività produttive oggetto della specifica variante settoriale redatta si sensi ed agli effetti della L.R. 11/87, vengono riconfermati gli interventi previsti da tale variante, senza variare la destinazione di zona.

ZONA "D3" PRODUTTIVA DI ESPANSIONE		
Modalità attuative	PUA	
Rapporto di copertura fond. massimo	%	50% (+ 10% con applicazione art. 4)
Altezza massima dei fabbricati	m	12,00
Distanza minima dal ciglio stradale	m	10,00
Indicazioni particolari:	Per gli ambiti interessati da accordi pubblico/privati indicati nelle tavole di PI, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 33 e seguenti	

Di seguito si riporta estratto del Piano degli interventi.

Figura 9: Estratto del Piano degli interventi.





Figura 10: Particolare del Piano degli interventi.



3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE

L'area in esame si inserisce all'interno della zona produttiva di via Cà Sordis.

Figura 11: Vista satellitare della zona in esame.



Come evidenziato dalle fotografie riportate, l'area, così come tutto il territorio circostante, è caratterizzata da elevata antropizzazione: le attività umane, con il loro ingente carico di inquinamento legato ad attività industriali ed agricole intensive, al traffico delle importanti vie di comunicazione ed una urbanizzazione diffusa, hanno intaccato ed eroso in modo irreversibile il patrimonio naturale di un'area dotata in passato di una notevole diversità ambientale.

L'ambito di pianura, in particolare, risulta strettamente collegato ad una tipologia di agricoltura intensiva, che prevede una certa variabilità solo nell'alternanza delle coltivazioni a vite e dei seminativi. La discreta dotazione di siepi e alberature, che fino a pochi decenni fa mitigavano la monotonia del paesaggio, risultano oggi quasi scomparse, con grave danno all'ecosistema naturale od anche solo semi-naturale. Anche la completa regimazione delle acque superficiali, conseguenza soprattutto delle attività d'irrigazione in agricoltura, porta ad una pesante

semplificazione delle aree umide di campagna, accompagnata al peggioramento della qualità delle acque.

L'impianto di autodemolizione della ditta ZOLIN, poi, è inserito in una piccola zona produttiva, quindi totalmente antropizzata, stretta tra importanti assi viari, l'autostrada A4 e la strada regionale 11, mentre solo un po' più in là passa una delle ferrovie più importanti del nord-Italia, la Milano-Venezia.


Figura 12: L'ambiente del capannone della ditta.



4. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000


I siti della “Rete Natura 2000” della provincia di Vicenza sono evidenziati nella figura che segue.

Figura 13: Siti Natura 2000 della Provincia di Vicenza.



Tra i siti della “Rete Natura 2000” della Regione Veneto, il più vicino all'area oggetto di studio è il Sito di Importanza Comunitario IT3220037 “Colli Berici”, a circa 3,4 km. A maggior distanza sono invece presenti il Sito di Importanza Comunitario IT3220038 “Torrente Valdiezza”, a circa 8,4 km a nord est, e il Sito di Importanza Comunitario IT3210042 “Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine”, a circa 17,3 km a sud ovest.

Figura 14: Distanza dal Sito Natura 2000 “Colli Berici”.



Le caratteristiche principali del SIC IT3220037 “Colli Berici”, sono contenute nella seguente tabella, con informazioni tratte dalla 'descrizione del sito' del formulario standard e da testi specifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SIC IT 3220037		
1	<i>Caratteristiche sito</i>	Territorio collinare di superficie pari a 12.768 ettari con altezza minima di 20 m, massima di 400 m e media di 192 m. I Colli Berici risaltano nettamente, a sud di Vicenza, sulla pianura alluvionale, con una forma di parallelogramma, il cui asse maggiore, orientato in direzione nord/nordest sud/sudovest, è lungo circa 24 km, e con una superficie complessiva di circa 165 km ² . Il rilievo presenta un profilo omogeneamente arcuato, piuttosto compatto e non molto elevato sul livello della pianura.

		<p>formata una flora microterma, accostata ad una vegetazione termofila nell'era subito successiva con un progressivo riscaldamento del globo.</p> <p>Piante caratteristiche sono il <i>Lino delle fate</i> o la <i>Stipa pennata</i>, inserite in un contesto saturo di flora euroasiatica.</p> <p>Scomparsi ancora nell'antichità i grandi animali, come il lupo, l'orso bruno, la lince, diversi mustelidi, il cervo ed il cinghiale, la fauna è costituita essenzialmente da piccoli mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli. Tra i carnivori sopravvive oggi soltanto la volpe, oltre ad alcuni mustelidi come il tasso, la faina e la donnola. Il capriolo è presente con alcuni esemplari, mentre abbondano i rettili, il ramarro in particolare.</p>
--	--	--

5. CONCLUSIONI

Considerata la distanza della Ditta di Autodemolizioni ZOLIN LUCIANO dai Siti Natura 2000 più vicini, il contesto di zona industriale, la vicinanza di importanti arterie stradali e ferroviarie, la preesistenza del capannone e la tipologia delle attività che vi saranno svolte, si ritiene che l'attività svolta, peraltro esistente, non possa interferire con i Siti Natura 2000 già citati, in quanto:

- non comporta perdita di superficie dei SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione degli stessi,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali dei SIC,
- non genera impatti da traffico nei SIC.